

IL CONCETTO DI «IMPUGNAZIONE» NELL'ART. 13
COMMA I-QUATER D.P.R. 30 MAGGIO 2002 N. 115

di Giuseppe Buffone

SOMMARIO. 1. Contributo Unificato – 2. Art. 13 comma I-quater
d.P.R. 115/2002 – 3. Sanzione o tributo?

[1]. A partire dall'1 marzo 2012, la tassazione per le spese degli atti giudiziari è regolata mediante il versamento del «*contributo unificato di iscrizione a ruolo*» che ha sostituito tutte le altre imposte versate, in passato, per i procedimenti penali, civili e amministrativi. In linea generale, il contributo unificato si applica per ciascun grado di giudizio nel processo civile, compresa la procedura concorsuale, e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo. In seguito alle modifiche introdotte con il DI 98/2011 il contributo unificato è stato esteso anche al processo tributario. Il contributo unificato si versa in base al valore (a scaglioni) della controversia. Quando la parte modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta (norma così risultante, per effetto delle modifiche introdotte dal d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111). Il contributo è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione. Se il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli artt. 125,co. 1 c.p.c. e 16 co. 1 bis, del D.Lgs. n. 546/1992 (ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale), il C.U. è aumentato della metà. Il contributo unificato ha natura di entrata tributaria (Cass. civ., Sez. Un., sentenza 17 aprile 2012 n. 5994; Corte cost. 73/2005), pertanto, l'opposizione ex art. 617 c.p.c., con la quale si fanno valere asseriti vizi della cartella di pagamento emessa in esito ad iscrizione a ruolo del contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 9, rientra nella competenza giurisdizionale del giudice tributario, atteso che il controllo della legittimità delle cartelle esattoriali, configurane queste atti di riscossione e non di esecuzione forzata, spetta,

quando le cartelle riguardino tributi, al giudice tributario in base alla previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, e art. 19, lett. d), (cfr. Cass. civ. SS.UU. 9840/11).

[2]. L'art. 1 comma XVII della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (cd. legge di stabilità) ha introdotto, in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, il nuovo comma I-quater, in cui è previsto che: *“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma I-bis”*. In queste ipotesi, *“il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”*. Le nuove disposizioni «si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge» (Art. 1, comma 18). La normativa è stata pubblicata sulla G.U. 29 dicembre 2012 n. 302 ed è entrata in vigore in data 1 gennaio 2013. L'art. 13 comma I-quater d.P.R. 115/2002 si applica, pertanto, ai procedimenti iniziati dalla data del 31 gennaio 2013. L'articolo in esame, riferendosi alle «impugnazioni», certamente si applica agli strumenti di impugnazione previsti dal titolo III del Libro II del codice di procedura civile e dunque: all'appello, al ricorso per Cassazione, alla revocazione, all'opposizione di terzo. Tuttavia, gli istituti sin qui richiamati non esauriscono il fascio applicativo della disposizione di nuovo conio. E, infatti, ai fini del Contributo Unificato, anche il reclamo è considerato strumento di impugnazione (v. Circ. Min., 31 luglio 2002 n. 5). In ogni caso, la disposizione va letta mediante interpretazione estensiva, in coerenza con il fine che ne ha giustificato l'introduzione: scoraggiare i giudizi di secondo grado – giudizi che tali sono rispetto ad una decisione di prime cure già emessa – introdotti senza la doverosa prudenza. Ne consegue che per «impugnazione», ai fini dell'art. 13 comma I-quater – debbono intendersi anche i reclami contro i provvedimenti cautelari e finanche i giudizi di revisione ex art. 742 cod. proc. civ.

In conseguenza delle modifiche, muta la formula conclusiva della decisione di appello che, stando al dato letterale, potrebbe dunque essere ipotizzata come nell'esempio che segue.

Esempio di possibile Dispositivo di decisione sulla impugnazione

P.Q.M.

la Corte di Appello di, sezione, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al n. ... dell'anno, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione così provvede:

Dichiara improcedibile l'atto di appello, per le ragioni di cui in parte motiva.

Condanna l'appellante alle spese del procedimento (omissis)

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis d.P.R. 115/2002.

....., lì

FIRME

Deve rilevarsi come la Legge preveda che il giudice non “accerti” bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato: ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento a prescindere dalla nota aggiuntiva (postilla) del giudice che, ove omessa, costituisce irregolarità mera ma non impedisce la riscossione del C.U.

[3]. Ma che natura giuridica ha questa nuova imposizione?

Il contributo unificato ha natura di entrata tributaria (Cass. civ., Sez. Un., sentenza 17 aprile 2012 n. 5994; Corte cost. 73/2005) e, però, nel caso di specie, non è affatto scontato che si tratti, per l'appunto, di un tributo. Il Tributo è una prestazione patrimoniale, solitamente il versamento di una somma di denaro, imposta o coattiva, che deve essere corrisposta per effetto di un atto autoritativo dello Stato o di altro ente pubblico. Interpretando il concetto di “*leggi tributarie*” per cui non ammesso *referendum* abrogativo ex art. 75 Cost., la Consulta ha precisato che sono due i requisiti identificativi: 1) l'imposizione di un sacrificio economico individuale realizzato mediante un atto autoritativo di carattere ablatorio; 2) la destinazione del gettito allo scopo di apprestare mezzi per il fabbisogno finanziario inteso a coprire le spese pubbliche (Corte Cost.26/82, 2/95). A tali requisiti, tuttavia, risponde la previsione “base” del CU e, cioè, quella versata in conseguenza dell'iscrizione della causa a Ruolo; quella successiva si ricollega, invero, ad un fatto diverso e specifico: la falcidia in rito. Sembra, dunque, in realtà, che si assista ad una sanzione pecuniaria.